

R.g. n. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE (*Provvedimento*

ex art. 83, comma 7 lett. h) D.L. n.18/2020, convertito in legge

n.27/2020)

IL GIUDICE

Il giorno 14 giugno 2022

- Visto l'art. 83, comma 7 lett. h) del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27;
- Visti, altresì, il decreto del Presidente del Tribunale e il decreto del Presidente di Sezione emessi in data 20 aprile 2020;
- Visto il proprio provvedimento con il quale è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
- Verificata la comunicazione del decreto per lo svolgimento della presente udienza mediante trattazione scritta prevista dall'art. 83, comma 3, lettera h) del d.l. 18/20;
- Verificata la regolare notifica del ricorso e pedissequo decreto a cura di parte ricorrente;
- Viste le note depositate da parte ricorrente ed i documenti depositati;
- Vista la costituzione del Ministero resistente,

Emette il seguente provvedimento depositato telematicamente alle ore come risultante da console.

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca De Luca, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

- 1) [REDACTED] nata il [REDACTED], in Brasile in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà sul figlio minore:
- 2) [REDACTED]
- 3) [REDACTED]
- 4) [REDACTED] **in Brasile** in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà sui due figli minori:
- 5) [REDACTED]
- 6) [REDACTED]
- 7) [REDACTED]
- 8) [REDACTED] nella qualità di genitore esercente la patria potestà sulla figlia minore:
- 9) [REDACTED]
- 10) [REDACTED]
- 11) [REDACTED]

con il patrocinio dell'avv.to SANTORO CLAUDIA ;

PARTE RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura dello Stato;

PARTE RESISTENTE

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, deducendo di essere comuni discendenti di [REDACTED] nato il [REDACTED] a Monastier di Treviso (TV) ed emigrato in Brasile, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc.1), il quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti alla luce dell'allora vigente legge n.555 del 1912.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza in considerazione della cd. "grande naturalizzazione brasiliana" del 1889.

Nel merito, il Ministero sostiene che secondo il Decreto n. 58 A emanato il 15.12.1889 dal governo provvisorio brasiliano, detto anche della Grande Naturalizzazione, tutti gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato una volontà contraria dinanzi ai propri consolati entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso. Peraltro, sempre secondo la prospettazione del Ministero nel caso di specie dovrebbe ritenersi interrotta la linea di trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, avendo anche i discendenti dell'avo perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto della cittadinanza brasiliana *iure loci*, secondo la legislazione del Paese di residenza, non essendo ancora in vigore al momento della loro nascita la norma introdotta dall'art. 7 della legge n. 555 del 1912, che nell'ipotesi descritta consentiva ai figli degli emigrati italiani nati all'estero di conservare la doppia cittadinanza.

Ebbene – contrariamente a quanto sostenuto da recente giurisprudenza della Corte d' Appello di Roma - la tesi del Ministero non ha fondamento. Ciò premesso, in via generale, va evidenziato che la citata norma non fu accolta con favore dai paesi stranieri i cui cittadini erano emigrati massivamente in Brasile, e per quanto riguarda l'Italia fu ritenuta inapplicabile dalla giurisprudenza.

In tal senso, la Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05 ottobre 1907 sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.

In particolare, la cittadinanza, sulla base delle leggi dell'epoca (art. 11 comma 1 cod. civ. del 1865), si perdeva solo in caso di rinuncia espressa e trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. Secondo la Cassazione la parola *ottenere* presupponeva ontologicamente una preventiva richiesta dell'interessato e dunque un'attività volontaria. Di qui l'impossibilità di presumere la rinuncia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne la prova chiara ed esplicita.

La conclusione appare coerente con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, permanente ed imprescrittibile, che può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita.

In questo senso, in linea di continuità con il disposto del Codice del 1865, l'art. 8 della L. 555/1912 pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario.

Pertanto, il figlio dell'avo italiano emigrato in Brasile con la nascita acquistava anche la cittadinanza brasiliana *iure loci*, in virtù della legislazione vigente nel Paese di residenza.

Di conseguenza, diversamente da quanto dedotto dal Ministero resistente, l'acquisto della cittadinanza brasiliana *iure loci* non comportò mai la perdita della cittadinanza italiana da parte dei discendenti dell'avo.

Tale interpretazione è in linea con la finalità del legislatore dell'epoca di mantenere l'identità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare e di mantenere il legame con gli emigrati all'estero, considerati come una possibile risorsa per la nazione.

Tanto osservato, nel caso di specie l'infondatezza delle difese del Ministero è ulteriormente avvalorata sia dall'assenza di prova in atti che

nel 1889 l'avo si trovasse in Brasile sia dalle risultanze del certificato negativo di naturalizzazione del Ministero della Giustizia brasiliano non contestate in questa sede. D'altronde non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei discendenti dell'avo, prova di cui era onerata l'amministrazione resistente, come precisato in più occasioni dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009 in motivazione "... Tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo (L. n. 555 del 1912, art. 8 e L. n. 92 del 1991, art. 11), rinuncia di cui deve dare la prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto. ..."; anche Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 3175 dell'11/2/2010).

Tanto premesso, si osserva nel merito che la linea di discendenza come riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.

ooo

Risulta dalla documentazione in atti, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa "*iure sanguinis*" al figlio, che l'aveva tramessa a sua volta ai suoi discendenti, odierni ricorrenti.

È dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano.

In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile intervenuti in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.

Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello *status civitatis* incombe sul Ministero dell'Interno, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Consolato di San Paolo, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.

Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova di aver presentato nel 2020 al Consolato generale d'Italia a San Paolo la richiesta di riconoscimento del proprio *status civitatis* italiano *iure sanguinis*, quale discendenti – in linea diretta- di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione, avendo anzi dedotto che il predetto Consolato ha in corso l'evasione di richieste formulate diversi anni addietro.

Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.

L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello *status civitatis* italiano *iure sanguinis* ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di

riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;

-ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

-dichiara le spese di lite integralmente compensate.

Così deciso in Roma, li 14/06/2022

IL GIUDICE
dott.ssa Francesca De Luca